

Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: Easy Drive Veicoli Storici

Data di aggiornamento 01.12.20 1

Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.11.44.33, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 159.174.244 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 70.575.267 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 145.180.935 euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.331.421 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 234.534.984 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 234.534.984 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 162%.

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.

Le Parti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere una legislazione diversa da quella italiana; in questi casi prevarranno le norme imperative e le disposizioni specifiche relative all'assicurazione obbligatoria dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

I massimali minimi di legge R.C. Auto sono i seguenti:

7.290.000€ per sinistro, con il massimo di:

6.070.000€ per danni a persone (indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro)
1.220.000€ per danni a cose e animali.

La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.

Garanzie estese (gratuite)	<p>Rinuncia alla Rivalsa Questa condizione aggiuntiva rappresenta un'opportunità per l'Assicurato di evitare l'eventuale azione di rivalsa qualora, in seguito a un sinistro, ci sia stata l'inosservanza di norme contenute nel Codice della Strada o nella legge che disciplina la Responsabilità Civile Auto. La rinuncia alla rivalsa è gratuita dal massimale 7.500.000€ unico.</p> <p>Carta Verde La Carta Verde è gratuita e la sua durata coincide con quella del periodo di assicurazione in corso risultante sul certificato di assicurazione del veicolo.</p> <p>Autovetture con Traino L'assicurazione è sempre operante in caso di traino di rimorchi muniti di una targa propria oppure di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.</p>
-----------------------------------	--

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Tipo di guida	<p>Guida Esclusiva L'assicurazione è operante esclusivamente quando l'autovettura sia condotta dalla persona identificata in polizza, con un massimo di due nominativi.</p> <p>In caso di sinistro causato da un conducente diverso da quelli dichiarati in polizza, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente sino a un massimo di 5.000€.</p>
----------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non Previste.

QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. AUTO PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?

In aggiunta o in alternativa alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie "Corpi Veicoli Terrestri (CVT)" e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzia Base	<p>L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di incendio e furto, sulla base del valore assicurato.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u>, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u> per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p>
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste


<p>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; ! verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premo in aumento o diminuzione.</p>
<p>ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (opzionale)</p>	
<p>Garanzia Base</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di atti vandalici ed eventi socio-politici.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u>, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u> per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p>
<p>Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>
<p>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</p>	<p>Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>Eventi Sociopolitici</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ! causati da atti vandalici. <p>La garanzia, prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premo in aumento o diminuzione.</p>
<p>EVENTI NATURALI E CATASTROFALI (opzionale)</p>	
<p>Garanzia Base</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza, a seguito di eventi naturali ed eventi catastrofali.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u>, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u> per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p>

Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	<p>Eventi Naturali Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche; ! di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! di acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso; ! di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>Eventi Naturali e Catastrofali Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! di acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso; ! di bruciature in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. <p>La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, i quali possono generare variazioni di premio in aumento o diminuzione.</p>
KASKO (opzionale)	
Garanzia Base	<p>L'Impresa di Assicurazione indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza – durante la circolazione.</p> <p>Sono previste due forme di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasko totale; - Collisione. <p>Il <u>valore assicurabile</u>, per le autovetture nuove o immatricolate da meno di 12 mesi, deve corrispondere al prezzo di listino, comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, aumentato del valore degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p> <p>Il <u>valore assicurabile</u> per le autovetture immatricolate da più di 12 mesi, deve corrispondere a quello commerciale, aumentato degli audiofonovisivi non di serie, se compresi in garanzia.</p>
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	<p>Rinuncia al Diritto di Rivalsa L'Impresa di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente dell'autovettura debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura nonché dei trasportati; ! verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di autovettura guidata da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro,

	<p>salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione aggiuntiva per la responsabilità civile "Rinuncia alla rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; ! in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); ! verificatisi durante la circolazione abusiva dell'autovettura a seguito di furto; ! alle ruote, cerchi, coperture e camere d'aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di polizza. <p>La garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi, sulla base della residenza del Contraente in base ai quali possono essere applicate variazioni di premio in aumento o diminuzione.</p>
INFORTUNI (opzionale)	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione dell'autovettura.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile sostituire la tabella della valutazione del grado percentuale di invalidità permanente ANIA offerta, con quella INAIL. • È possibile, estendere la garanzia alla copertura alle spese per le prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche; • esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'infortunio; • uso di sale operatorie e di materiali d'intervento; • terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero; • rette di degenza in ospedale o clinica; • spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica scegliendo un massimale adeguato alle proprie esigenze.
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	<p>Rinuncia Al Diritto Di Rivalsa</p> <p>L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.</p> <p>L'assicurazione non è operante per gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; ! verificatisi durante la guida dell'autovettura da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione dell'autovettura guidata da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; ! avvenuti quando l'autovettura sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; ! avvenuti quando l'autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; ! avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività; ! occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

	! avvenuti in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada).
TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzia Base	L'Impresa di Assicurazione copre le spese legali nel caso insorga per l'Assicurato la necessità di avvalersi dell'assistenza di personale specializzato e/o di professionisti per la difesa dei propri interessi riguardo alla proprietà o all'uso dell'autovettura. La prestazione opera sia per incidente stradale sia per vertenza contrattuale. È possibile in base alle esigenze del contraente scegliere fra tre opzioni di massimali.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	L'assicurazione non è operante: per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ! per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 11.2 – lettere f) e g); ! per acquisto di beni mobili registrati; ! se il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida dell'autovettura secondo la normativa vigente; ! se il conducente guidi l'autovettura con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; ! se l'autovettura non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti; ! se l'autovettura non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
IMPREVISTI (opzionale)	
Garanzia Base	La polizza prevede diverse coperture accessorie utili quali, ad esempio, il rimborso delle spese per la sostituzione delle chiavi smarrite, per la custodia dell'autovettura sequestrata o per il duplicato della patente.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	Per ogni copertura è previsto un limite di indennizzo specifico.
CRISTALLI (opzionale)	
Garanzia Base	La polizza prevede la copertura per la riparazione o la sostituzione dei vetri danneggiati dell'autovettura e dei materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini, a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	La garanzia è prestata fino ad un massimo di 1.000€ per sinistro e per anno assicurativo. Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro non convenzionato la garanzia è prestata fino ad un massimo di 350€ per sinistro e per anno assicurativo.
ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzia Base	La copertura assicurativa è operante 24 ore su 24 per garantire un pronto intervento a tutela della persona e dell'autovettura. Il servizio di assistenza è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.
Ulteriori Garanzie con Premio Aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse	<p>Le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'assistenza non sono fornite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni; ! per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ! per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore; ! limitatamente alla prestazione "Auto sostitutiva" qualora l'autovettura sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione; ! limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione; ! se sussiste dolo da parte dell'Assicurato; ! in caso di utilizzo dell'autovettura in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada); <p>qualora l'indisponibilità dell'autovettura sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.</p> <p>La garanzia prevede per ogni prestazione, limiti di indennizzo specifici.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> × Autobus × Veicoli Trasporto Cose, Trasporto Specifico o ad uso Speciale × Macchine Operatrici e Carrelli × Macchine Agricole × Natanti × Targhe Estere

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di Sinistro:

La denuncia del sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione:

- telefonando al numero Verde 800.114.433;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due parti.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A richiesta dell'Impresa di Assicurazione devono essere prodotti in copia:

- carta di circolazione e certificato di proprietà dell'autovettura;
- patente del conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

Nei casi di **incendio, furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici**, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione entro 5 giorni.

Nel caso di **furto totale** all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

In caso di **Infortunati** la denuncia deve essere corredata di certificato medico e presentata direttamente all'Intermediario.

In caso di sinistro **tutela**, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

Denuncia Telefonica, contattare DAS:

- dall'Italia numero Verde 800.341.143
- dall'estero +39.045.83.78.901

Denuncia Scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a sinistri@das.it;
- per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

In caso di sinistro **crystalli** l'assicurato può rivolgersi ad un centro convenzionato che raccoglierà direttamente la denuncia dell'accaduto.

@
° # U °

Qualora l'Assicurato, non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia deve essere presentata per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.

In caso di sinistro **assistenza** l'Assicurato deve contattare immediatamente (o comunque appena ne abbia la possibilità) la Centrale Operativa chiamando:

- dall'Italia il numero Verde 800.196.914
- dall'estero il numero +39.011.742.56.88

	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Cristalli L'impresa di Assicurazione mette a disposizione dell'Assicurato una rete di centri convenzionati per la riparazione/sostituzione dei cristalli.</p> <hr/> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio, dovuta all'applicazione della clausola "Bonus/Malus", rimborsando gli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati prima della scadenza del contratto. Se trattasi di sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art.149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente (o l'Intermediario con delega) può richiedere l'importo dei sinistri pagati alla Stanza di Compensazione c/o Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - via Yser 14 - 00198 Roma - www.consap.it - tel. 06.85.796.530 - fax 06.85.796.546/547 - e-mail rimborsistanza@consap.it. La Stanza di Compensazione comunica l'ammontare degli importi che possono essere rimborsati direttamente alla stessa. Tale possibilità riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale successiva al pagamento dei sinistri. Tale facoltà non è applicabile ai contratti con Franchigia fissa.</p> <hr/> <p>Gestione dei sinistri</p> <p>Tutela Legale L'impresa di Assicurazione ha affidato la gestione dei sinistri alla società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – via Enrico Fermi 9/B - tel. dall'Italia 800.341.143 - tel. dall'estero +39.045.83.78.901 - indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it.</p> <p>Assistenza Il servizio di assistenza stradale è erogato dalla Società Blue Assistance S.p.A. con sede a Torino in via Santa Maria 11.</p> <hr/> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'impresa di Assicurazione presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa di Assicurazione qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa di Assicurazione esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Con riferimento ad un sinistro R.C.Auto, l'impresa di assicurazioni deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 60 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danno a cose o danni a persona. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere in visione i relativi atti.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita dell'autovettura, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altra autovettura dello stesso settore tariffario, è previsto all'Assicurato il rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruito ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata del Contratto	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione e Riattivazione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento da parte del Contraente.
Risoluzione	Il Contraente ha diritto di risolvere il contratto: per cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o per furto totale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto sia a persone fisiche che giuridiche, proprietarie, usufruttuarie o acquirenti con patto di riservato dominio, titolari di veicoli di interesse storico e collezionistico ed ai veicoli d'epoca che abbiano requisiti di storicità e autenticità e che non siano utilizzati come mezzi di trasporto per attività lavorative o professionali.

Il cliente è interessato a:

- proteggere il proprio patrimonio da danni provocati a terzi durante la circolazione del veicolo;
- tutelarsi per danni materiali e diretti all'autovettura (es. incendio, furto);
- ricevere assistenza legale o stradale in situazioni di bisogno o a proteggere il conducente da eventuali infortuni avvenuti durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari relativamente alla garanzia RCA è pari al 12% del premio imponibile, al netto delle imposte.

La quota parte percepita in media dagli intermediari relativamente alle garanzie CVT è pari al 29% del premio imponibile, al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.</p>
<p>Conciliazione Paritetica</p>	<p>Prevista dall'accordo sottoscritto da Ania e da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012. Tale procedura, facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RCA la cui richiesta non sia superiore a 15.000€ purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia già stato incaricato un altro soggetto in rappresentanza dell'Assicurato verso l'Impresa di Assicurazione; • non sia stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria; • nelle procedure di risarcimento diretto o del terzo trasportato, non sia stata indirizzata la richiesta di risarcimento alla Compagnia gestionaia. <p>Per accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta a una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell'Ania www.ania.it.</p>

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato Incendio, Furto, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Eventi Catastrofali E Kasko In caso di disaccordo sulla determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato nominano il proprio perito.</p> <p>Infortuni In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indenizzabilità, l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici.</p> <p>Tutela Legale In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio – in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale – la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, è demandata a un arbitro.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.